



REGOLAMENTO CAMERA ARBITRALE A.T.P.

www.assotutelaeprotezione.it

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto e/o scrittura, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute da un **Arbitro o a un Collegio di 3/tre Arbitri**, Indipendentemente dal numero delle parti, in conformità al Regolamento dalla Camera Arbitrale A.T.P., che ne amministrerà il procedimento.

La Camera Arbitrale A.T.P. con Sede legale in Via Via Marino Laziale n. 48 - 00179 Roma (RM) – C.F. 96462260587, e con sedi operative sull'intero territorio nazionale, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

L'Arbitro o il Collegio Arbitrale possono procedere in via **Rituale o Irrituale** secondo **diritto o equità**.

La Sede del procedimento arbitrale sarà Roma presso la sede legale della Camera Arbitrale in Via Marino Laziale n. 48, seppur lo svolgimento dell'arbitrato sarà in modalità di videoconferenza, il tutto salva eventuale deroga da comunicare all'invio della domanda.

L'accesso alla piattaforma telematica scelta dalla Camera Arbitrale A.T.P. è possibile da qualunque dispositivo fisso o mobile, previo invio delle credenziali che fornirà la Segreteria Arbitrale all'atto del deposito della domanda di arbitrato, unitamente ad un video tutorial sull'utilizzo dello stesso.

Modelli di clausole e di compromesso sono reperibili sul sito internet:

www.assotutelaeprotezione.it

REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI ARBITRATO GESTITO DALLA CAMERA ARBITRALE A.T.P.

INDICE

PREAMBOLO – Camera Arbitrale A.T.P.

1. Funzioni e organi della Camera Arbitrale A.T.P.
2. Il Consiglio Arbitrale
3. La Segreteria Arbitrale

I. DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Ambito di applicazione del Regolamento
- Art. 2 – Regole di procedura
- Art. 3 – Regolamento e successive modifiche
- Art. 4 – Sede dell'Arbitrato
- Art. 5 – Lingua dell'arbitrato
- Art. 6 – Comunicazioni, trasmissione e deposito degli atti
- Art. 7 – Termini

II. L'ARBITRO E IL COLLEGIO ARBITRALE

- Art. 8 – Numero degli Arbitri
- Art. 9 – Nomina dell'Arbitro
- Art. 10 – Nomina del Collegio Arbitrale
- Art. 11 – Nomina degli Arbitri nell'Arbitrato con pluralità di Parti
- Art. 12 – Nomina e accettazione degli Arbitri
- Art. 13 – Ricusazione degli Arbitri



- Art. 14 – Sostituzione degli Arbitri
- Art. 15 – Costituzione dell'Arbitro o del Collegio Arbitrale
- Art. 16 – Poteri dell'Arbitro o del Collegio Arbitrale
- Art. 17 – Ordinanze dell'Arbitro o del Collegio Arbitrale
- Art. 18 – Interpretazione delle norme

III. AVVIO DELL'ARBITRATO E TENTATIVO DI MEDIAZIONE

- Art. 19 – Domanda di arbitrato
- Art. 20 – Memoria di replica
- Art. 21 – Domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi
- Art. 22 – Riunioni di più arbitrati

III. IL PROCEDIMENTO

- Art. 23 – Programmazione e luogo delle udienze
- Art. 24 – Le udienze
- Art. 25 – Tentativo di conciliazione e istruzione probatoria
- Art. 26 – Consulenza tecnica
- Art. 27 – Domande nuove
- Art. 28 – Intervento volontario e chiamata in causa di un terzo
- Art. 29 – Precisazione delle conclusioni
- Art. 30 – Transazione e rinuncia agli atti
- Art. 31 – Rinuncia alla fase istruttoria

V. IL LODO

- Art. 32 – Emissione del Lodo
- Art. 33 – Deliberazione del Lodo
- Art. 34 – Forma e contenuto del Lodo
- Art. 35 – Deposito e comunicazione del Lodo
- Art. 36 – Lodo parziale e Lodo non definitivo
- Art. 37 – Correzione del Lodo e controllo dei requisiti formali

VI. LE SPESE

- Art. 38 – Valore della controversia
- Art. 39 – Spese del procedimento per arbitrato rituale e irrituale
- Art. 40 – Versamenti anticipati e finali
- Art. 41 – Mancata copertura delle spese di procedimento.

VII REGOLE DELL'ARBITRATO TELEMATICO

- Art. 42 – Privacy e trattamento dati
- Art. 43 – Riservatezza
- Art. 44 - Scambio di documentazione
- Art. 45 – Sicurezza
- Art. 46 – L'espressa autorizzazione per gli avvocati di dichiarare l'autografia della firma dei clienti connessi da remoto
- Art. 47 – L'approccio responsabile all'arbitrato online
- Art. 48 – Le "regole di ingaggio" per l'arbitrato online
- Art. 49 – Attrezzatura tecnologica dei partecipanti.
- Art. 50 – Situazione ambientale dei partecipanti.
- Art. 51 – Familiarità con la piattaforma.

**ATP**Associazione
Tutela e Protezione

Art. 52 – Riservatezza negli spazi privati dei partecipanti.

Art. 53 – Focus e attenzione dei partecipanti.

Art. 54 – Problemi di connessione.

Art. 55 – Uso del microfono e della videocamera.

Art. 56 – Progettare la conversazione online.

Art. 57 – La check-list dell'Arbitro

VII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 58 – Riservatezza e privacy

Art. 59 – Esclusione di responsabilità

Art. 60 – Entrata in vigore.

ALLEGATO "A"

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

ALLEGATO "B"

CODICE DEONTOLOGICO ARBITRI

ALLEGATO "C"

TARIFFE SERVIZI ARBITRALI ED ONORARI DEGLI ARBITRI ESPRESSI IN EURO

PREAMBOLO

1. Funzioni e Organi Camera Arbitrale A.T.P.

La Camera Arbitrale A.T.P. sita in Roma Via Marino Laziale n. 48 - 00179 Roma (RM) C.F. 96462260587 è telematica, prevedendo lo svolgimento delle udienze in modalità di videoconferenza. Attraverso i propri organi svolge le seguenti funzioni, anche nelle sedi territoriali (sedi secondarie) o nei canali telematici scelti dalla stessa, dove si svolgeranno gli Arbitrati di qualsiasi forma:

A. amministra i procedimenti di arbitrato per controversie attinenti a tutte le materie arbitrabili;

B. ha il compito di vigilare a che il procedimento arbitrale proceda senza inutili ritardi, nel rispetto della Convenzione Arbitrale e del presente Regolamento.

Gli Arbitri conservano rispetto alla Camera Arbitrale A.T.P. la più ampia autonomia decisionale e la Camera Arbitrale A.T.P., al pari delle sedi secondarie, per quanto sia tenuta a selezionare e nominare gli Arbitri più adatti e preparati per assolvere al meglio tale compito, non è in alcun modo responsabile verso le parti per l'operato degli Arbitri, i quali conservano sempre ed in ogni caso un esclusivo rapporto di mandato professionale direttamente con le sole parti.

Gli Arbitri, in assenza di precipua nomina, in nessun modo sono autorizzati ad agire in nome e per conto della Camera Arbitrale A.T.P. con la quale hanno il dovere di collaborare lealmente per portare a termine nel più breve tempo possibile e nel miglior modo, la procedura arbitrale. Considerato che tutta l'attività svolta dalla Camera Arbitrale A.T.P. è da considerarsi direttamente riconducibile alle parti, gli Arbitri maturano e conservano sempre il diritto al compenso per l'attività arbitrale svolta, solo ed esclusivamente nei confronti delle parti medesime, in solido tra loro. La Camera Arbitrale A.T.P. non assume pertanto alcuna responsabilità circa il pagamento, da parte dei compromettenti, dei compensi e rimborsi spettanti agli Arbitri ed a tutti coloro che possano intervenire nel procedimento arbitrale, i quali rinunciano preventivamente ad ogni azione per il proprio compenso nei confronti della Camera Arbitrale A.T.P.. Resta inteso che in caso d'insolvenza dei compromettenti per il pagamento degli onorari previsti, gli Arbitri o gli altri terzi intervenuti conservano, per il credito totale o residuo, ogni azione e diritto nei confronti dei compromettenti. Ove sussistano gravi ragioni di opportunità, conformemente a quanto stabilito dal Codice di Procedura Civile, la Camera Arbitrale



ATP

Associazione
Tutela e Protezione

A.T.P. può astenersi, senza alcun obbligo di motivazione, dall'amministrare l'arbitrato, senza pregiudicare la validità della convenzione arbitrale sottoscritta dalle parti; in tal caso le parti hanno diritto al solo rimborso delle eventuali somme versate alla Camera Arbitrale A.T.P.. La Camera Arbitrale A.T.P. svolge le funzioni previste dal Regolamento mediante il **Consiglio Arbitrale** e la **Segreteria Arbitrale**.

2. Il Consiglio Arbitrale.

A. Il Consiglio Arbitrale ha competenza generale su tutte le materie afferenti l'amministrazione dei procedimenti di arbitrato e adotta tutti i relativi provvedimenti, salve le competenze attribuite dal presente Regolamento alla Segreteria Arbitrale. Procedo in via esclusiva alla selezione, alla formazione, all'aggiornamento e alla nomina degli Arbitri a livello nazionale e internazionale, provvedendo pertanto alla nomina e alla costituzione dell'Arbitro o del Collegio Arbitrale.

B. Il Consiglio Arbitrale è composto da un numero di membri esperti in materie giuridiche, variabile e comunque non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati per un quinquennio, tra i quali sono scelti un presidente e un vicepresidente.

C. Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente ovvero, in assenza del vicepresidente, dal membro più anziano.

D. La convocazione ad ogni membro in carica del Consiglio Arbitrale Nazionale potrà essere comunicata con qualunque mezzo idoneo a documentarne la trasmissione.

E. Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono valide con la presenza di almeno tre membri.

F. Le riunioni del Consiglio Arbitrale possono svolgersi mediante ogni mezzo di telecomunicazione (anche video e audio conferenza o call conference).

G. Il Consiglio Arbitrale adotta i provvedimenti a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione. Ciascun membro del Consiglio Arbitrale può esprimere validamente il proprio voto anche per corrispondenza che dovrà pervenire prima dell'inizio della riunione e che sarà allegato al verbale. Colui che esprime il voto per corrispondenza o a mezzo PEC si considera intervenuto alla riunione.

H. L'assolvimento dell'incarico di membro del Consiglio Arbitrale è un titolo onorifico, per cui si intende a titolo gratuito fatte salvo il rimborso delle spese sostenute nell'effettuazione dell'incarico che possono essere anche quantificate in via equitativa e approvate dal medesimo Consiglio Arbitrale a maggioranza nella prima riunione successiva.

I. Nei casi di urgenza, il Presidente del Consiglio Arbitrale o, in caso di suo impedimento, il vicepresidente o il componente più anziano, può adottare i provvedimenti relativi all'amministrazione dei procedimenti arbitrali di competenza del Consiglio Arbitrale, informandone il Consiglio Arbitrale nella prima riunione successiva.

3. La Segreteria Arbitrale.

1. La Segreteria Arbitrale sita, al momento dell'approvazione del Regolamento, in Via Marino Laziale n. 48 – 00179 Roma (RM) svolge tutte le funzioni attribuite dal presente Regolamento e/o delegate dal Consiglio Arbitrale, adottando i relativi provvedimenti per riscuotere tutti i compensi dovuti a titolo di spese di procedimenti arbitrali compresi gli onorari e i rimborsi dei Consulenti tecnici di ufficio secondo i costi della procedura arbitrale indicati sul sito internet ufficiale della Camera Arbitrale A.T.P. www.assotutelaeprotezione.it

2. La Segreteria Arbitrale è il polo di raccolta nazionale delle domande dirette all'avvio di qualunque procedimento arbitrale. L'eventuale mutamento della sua sede legale sarà riportato sul sito internet della Camera Arbitrale A.T.P. www.assotutelaeprotezione.it



Inoltre, la Segreteria Arbitrale:

- a. agisce come Segreteria del Consiglio Arbitrale, sottoscrivendone i provvedimenti;
- b. riferisce al Consiglio Arbitrale sullo stato dei procedimenti arbitrali;
- c. comunica i provvedimenti del Consiglio Arbitrale e i propri provvedimenti alle parti e all'Arbitro o al Collegio Arbitrale, nonché ad ogni altro destinatario dei medesimi;
- d. riceve dalle parti e dall'Arbitro o dal Collegio Arbitrale tutti gli atti scritti e i documenti;
- e. forma e conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrali fino alla conclusione del procedimento;
- f. compie le comunicazioni richieste dal Consiglio Arbitrale e dall'Arbitro o dal Collegio Arbitrale;
- g. rilascia alle parti, a loro richiesta, gli hash dei file registrati in blockchain, nonché attestazioni e certificazioni relative al procedimento arbitrale;
- h. si occupa del caricamento su piattaforme informatiche di tutta la documentazione relativa agli Arbitrati su base Nazionale, per la gestione operativa dell'Arbitrato e delle udienze arbitrali (data base documenti, gestione due diligence legale, gestione delle registrazioni su piattaforma blockchain ecc.);
- i. si occupa della procedura di registrazione degli atti, documenti, verbali, file delle udienze, lodi e degli accordi arbitrali attraverso la piattaforma blockchain, curando anche le relative pratiche di raccolta e conservazione delle ricevute digitali.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione del Regolamento.

Il presente Regolamento del Procedimento di Arbitrato gestito dalla Camera Arbitrale A.T.P. ("Regolamento"), comprensivo dei relativi allegati, integra le disposizioni di cui agli artt. 806 - 840 del codice di procedura civile e disciplina la procedura arbitrale e gli Arbitrati coordinati e amministrati dalla Camera Arbitrale A.T.P., fatti salvi i poteri delle parti di stabilire le norme procedurali, anteriormente all'inizio del giudizio arbitrale, ai sensi dell'art. 816-bis del codice di procedura civile. Le Parti aderiscono al Regolamento ai fini dello svolgimento della procedura arbitrale ("Arbitrato"). Il Regolamento si applica nel caso in cui le Parti abbiano espressamente indicato il Regolamento nella loro Convenzione Arbitrale, ovvero quando, pur in assenza di esplicito riferimento al presente Regolamento, le parti abbiano comunque deferito la controversia alla Camera Arbitrale A.T.P..

Altresì il Regolamento si applica se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) Una parte deposita una domanda di arbitrato contenente proposta di adesione alla Camera Arbitrale A.T.P., secondo il modello presente sul sito internet ufficiale della Camera Arbitrale A.T.P. www.assotutelaeprotezione.it
- b) L'altra parte accetta tale proposta, entro il termine perentorio indicato dalla Segreteria Arbitrale.

Art. 2 – Regole di procedura.

Il procedimento arbitrale, tanto rituale che irrituale, è disciplinato dal Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda e, in caso di questioni quivi non trattate, dalle norme processuali vigenti nello Stato Italiano. Il procedimento impone il rispetto delle normative civilistiche e del principio del contraddittorio, nonché della parità di trattamento tra le Parti. In ogni caso è fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.

Art. 3 – Regolamento e successive modifiche.

**ATP**Associazione
Tutela e Protezione

La Camera Arbitrale A.T.P. si riserva la facoltà di modificare il presente Regolamento senza preavviso, dandone contezza attraverso la diffusione su piattaforma informatica. A ciascun Arbitrato sarà applicato il Regolamento in vigore alla data d'inizio dello stesso.

Art. 4 – Sede dell'arbitrato.

La sede dell'Arbitrato, sia esso rituale o irrituale, è stabilita dalle parti nella Convenzione Arbitrale. In mancanza, la sede dell'arbitrato è scelta ex officio, dalla Segreteria Arbitrale, corrispondente alla sede legale di A.T.P. o ad una delle Sedi della Camera Arbitrale presenti sul territorio nazionale e internazionale. Lo svolgimento della procedura arbitrale avviene su piattaforma telematica scelta dalla Camera arbitrale e previamente comunicata alle parti, attraverso udienze svolte in videoconferenza.

Art. 5 – Lingua dell'arbitrato.

La lingua dell'Arbitrato è quella italiana fatto salvo diverso accordo delle parti. L'Arbitro o il Collegio Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in lingua diversa da quella dell'arbitrato e può disporre che tali documenti siano accompagnati dalla relativa traduzione nella lingua dell'arbitrato con costi della traduzione a cura della stessa parte che ha proceduto al deposito del documento in lingua diversa dall'italiano.

Art. 6 – Comunicazioni, trasmissione e deposito degli atti.

Le Parti devono depositare gli atti e i documenti in formato elettronico attraverso PEC all'indirizzo PEC della Camera Arbitrale assotutelaeprotezione@pec.it, ovvero possono inviarli per posta mediante raccomandata A/R con addebito dei diritti di segreteria per la successiva conversione dei documenti in formato elettronico e trasmissione alle Parti e agli Arbitri come riportato dall'Allegato C al Regolamento. La domanda di arbitrato, la memoria di replica del Convenuto e la comunicazione del Lodo, tutte le altre comunicazioni, la trasmissione e il deposito degli atti e dei documenti sono effettuati in forma elettronica mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dalla Segreteria Arbitrale e agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dalle Parti. Indipendentemente dalla natura dell'arbitrato.

La Camera Arbitrale A.T.P. conserva copia dei file dei documenti, atti, verbali e Lodi registrati su piattaforme blockchain e dei relativi hash e procede alla loro cancellazione decorsi 10 anni dalla conclusione dell'incarico. I documenti in formato cartaceo vengono conservati per un termine non superiore ai 90 giorni dalla data di registrazione del Lodo su piattaforma blockchain. Se le parti desiderano la restituzione dei documenti cartacei eventualmente inviati alla Camera Arbitrale, devono farne richiesta alla Segreteria Arbitrale entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dell'arbitrato, a pena di decadenza. Eventuali accordi particolari relativi alla conservazione dei documenti, in qualsiasi forma, devono essere concordati per iscritto e per tale servizio la Camera Arbitrale A.T.P. avrà diritto a un compenso integrativo per il supplemento di attività della Segreteria Arbitrale. La comunicazione soggetta a termine si considera tempestiva se la notifica sia depositata a mezzo PEC presso la Camera Arbitrale A.T.P., prima della scadenza dello stesso e se la raccomandata A/R indirizzata alla Camera Arbitrale A.T.P. è inviata prima della scadenza del termine.

Art. 7 – Termini.

I termini del presente Regolamento o fissati dalla Camera Arbitrale A.T.P. o dall'Arbitro o dal Collegio Arbitrale sono previsti a pena di decadenza, qualora vi sia espressa previsione in tal senso nel codice di procedura civile o nel Regolamento o se viene stabilito con apposito provvedimento. La Camera Arbitrale A.T.P. e l'Arbitro o il Collegio Arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini che non prevedano espressa decadenza che siano da essi stabiliti. I termini fissati a pena di



decadenza, invece, possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero previo consenso di tutte le Parti. Il decorso dei termini del procedimento arbitrale, compreso il termine fissato per il deposito del Lodo, se non diversamente stabilito nella Convenzione Arbitrale, si intende sospeso di diritto dal 1° agosto al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo e nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale.

II. L'ARBITRO E IL COLLEGIO ARBITRALE

Art. 8 – Numero degli Arbitri.

L'Arbitrato è condotto da un Arbitro, fatto salvo il diverso accordo delle Parti nella convenzione arbitrale. Il Collegio, invece, laddove scelto dalle Parti, è composto da tre membri. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di Arbitri, il Collegio è composto dal numero dispari di Arbitri superiore a quello previsto nella convenzione.

Art. 9 – Nomina dell'Arbitro.

L'elenco degli Arbitri messi a disposizione dalla Camera Arbitrale A.T.P. è disponibile sul sito www.assotutelaeprotezione.it

- a. Gli Arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella Convenzione Arbitrale.
- b. Se non è diversamente stabilito nella Convenzione Arbitrale, la controversia è composta in prima istanza da un Arbitro nominato dal Consiglio Arbitrale.
- c. Se non vi è accordo tra le parti per la nomina dell'Arbitro, provvede il Consiglio Arbitrale entro 5 (cinque) giorni dal deposito della memoria di replica della controparte. La Segreteria Arbitrale provvede a comunicare l'assegnazione dell'incarico all'Arbitro.
- d. Se le parti hanno diversa nazionalità o domicilio in Stati diversi, il Consiglio Arbitrale su richiesta di entrambe le parti può nominare quale Arbitro o Presidente del Collegio Arbitrale una persona di nazionalità terza.
- e. La scelta e il conferimento dell'ufficio di Arbitro, sia su nomina di parte sia in forza di designazione per opera del Consiglio Arbitrale avverrà esclusivamente in favore delle figure arbitrali selezionate tra professionisti esperti in materia giuridica selezionati tra avvocati, magistrati, notai e professori universitari.

Art. 10 – Nomina del Collegio Arbitrale.

- a. Il Collegio Arbitrale è nominato quando viene stabilito dalle parti congiuntamente.
- b. Se le parti nella Convenzione Arbitrale hanno stabilito di nominare gli Arbitri del Collegio Arbitrale, ciascuna Parte, nella domanda di Arbitrato e nella memoria di replica, nomina un Arbitro; se la Parte non vi provvede nel termine previsto dalla convenzione di Arbitrato o, in mancanza, nel termine di 5 (cinque) giorni, l'Arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale entro ulteriori 5 (cinque) giorni dalla ricezione della memoria di replica.
- c. Il Presidente del Collegio Arbitrale, è nominato dal Consiglio Arbitrale A.T.P. entro il termine previsto dalla Convenzione Arbitrale o, in mancanza entro 5 (cinque) giorni dal deposito della memoria di replica secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
- d. La scelta e il conferimento di componente di Collegio Arbitrale, sia su nomina di parte che in forza di designazione ad opera del Consiglio Arbitrale A.T.P. avverrà esclusivamente in favore delle figure arbitrali selezionate tra professionisti esperti in materia giuridica selezionati tra avvocati, magistrati, notai e professori universitari il cui elenco è riportato sul sito www.assotutelaeprotezione.it

Art. 11 – Nomina degli Arbitri nell'arbitrato con pluralità di Parti.



11.1 In caso di arbitrato con più di due Parti, tutti i soggetti cui sia imputabile un comune centro d'interessi nell'ambito della medesima controversia, sono congiuntamente considerati come Parte ai fini della selezione dell'Arbitro.

11.2 ove manchino o siano inidonee le pattuizioni delle Parti sulla nomina e non riescano a provvedervi entro il termine di 5 (cinque) giorni, alla nomina vi provvede direttamente il Consiglio Arbitrale.

Art. 12 – Nomina e accettazione degli Arbitri.

a. La Segreteria Arbitrale comunica all'Arbitro l'avvenuta nomina. Nei 5 (cinque) giorni successivi l'Arbitro deve trasmettere alla Segreteria Arbitrale la dichiarazione di accettazione della nomina contenente la dichiarazione di conoscenza e di accettazione dei compensi stabiliti per l'esecuzione dell'attività, e del presente Regolamento, nonché la dichiarazione di indipendenza.

b. Con riferimento alla dichiarazione d'indipendenza l'Arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:

(i) qualsiasi relazione in essere con le Parti o i loro difensori che sia rilevante ai fini della propria imparzialità e indipendenza;

(ii) qualsiasi interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;

(iii) qualsiasi pregiudizio o riserva in merito alla materia del contendere.

c. La Segreteria Arbitrale trasmette la nomina dell'Arbitro o del presidente del Collegio Arbitrale unitamente alla copia della dichiarazione di indipendenza alle Parti. Ciascuna Parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria Arbitrale entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della dichiarazione.

d. Decorso il termine previsto dalla precedente lettera (c) l'Arbitro è confermato dal Consiglio Arbitrale se le Parti non hanno sollevato osservazioni.

e. In ogni altro caso, il Consiglio Arbitrale decide ai fini della conferma dell'Arbitro.

f. La dichiarazione d'indipendenza può essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, in caso di fatti sopravvenuti o su richiesta del Consiglio Arbitrale.

Art. 13 – Ricusazione degli Arbitri.

a. Ciascuna Parte può depositare un'istanza motivata di ricusazione degli Arbitri per i motivi previsti dal codice di procedura civile, nonché per ogni altro motivo che possa ragionevolmente minare l'indipendenza o imparzialità degli stessi.

b. L'istanza deve essere depositata presso la Segreteria Arbitrale entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione di assegnazione dell'Arbitro o del Presidente del Collegio Arbitrale unitamente alla dichiarazione di indipendenza o dalla effettiva conoscenza del motivo di ricusazione.

c. L'istanza è comunicata agli Arbitri e alle altre Parti dalla Segreteria Arbitrale. Per l'invio di eventuali osservazioni le Parti hanno un termine di 5 (cinque) giorni.

d. Le altre parti possono, entro il medesimo termine di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, proporre istanza di ricusazione incidentale, pur essendo trascorso il termine per proporre istanza di ricusazione in via principale.

e. Sull'istanza di ricusazione decide il Consiglio Arbitrale sentito l'Arbitro o il Presidente del Collegio Arbitrale ricusato.

f. È sempre ammessa da parte dell'Arbitro nei cui confronti pende domanda di ricusazione la possibilità dello stesso di astenersi dandone comunicazione alla Segreteria Arbitrale.

Art. 14 – Sostituzione degli Arbitri.



- a) L'Arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo Arbitro nelle seguenti ipotesi:
- (i) l'Arbitro rinuncia all'incarico dopo aver accettato;
 - (ii) l'Arbitro non è confermato;
 - (iii) il Consiglio Arbitrale accoglie l'istanza di ricsuzione proposta nei confronti dell'Arbitro;
 - (iv) il Consiglio Arbitrale rimuove l'Arbitro per violazione dei doveri imposti dal Regolamento o per altro grave motivo;
 - (v) l'Arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.
- b) Il Consiglio Arbitrale sospende il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dalla precedente lettera a).
- c) Il nuovo Arbitro è nominato con le modalità previste dagli artt. 9 e 10 del presente Regolamento. Se l'Arbitro non è nominato dalle Parti entro i termini indicati nella Convenzione Arbitrale o assegnato dal Regolamento Arbitrale, oppure l'Arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo Arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.
- d) Il Consiglio Arbitrale determina l'eventuale compenso spettante all'Arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività fino a quel momento svolta.
- e) In caso di sostituzione, il nuovo Arbitro o il Collegio Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento nel rispetto del termine previsto per l'emissione del Lodo.

Art. 15 - Costituzione dell'Arbitro o del Collegio Arbitrale.

- a. La Segreteria Arbitrale trasmette all'Arbitro o al Collegio Arbitrale gli atti introduttivi, con i documenti allegati.
- b. In caso di sostituzione degli Arbitri dopo la costituzione dell'Arbitro o del Collegio Arbitrale, la Segreteria Arbitrale trasmette al nuovo Arbitro o al Collegio Arbitrale copia degli atti e dei documenti del procedimento.

Art. 16 – Poteri dell'Arbitro o del Collegio Arbitrale.

- (a) L'Arbitro o il Collegio Arbitrale, in caso di litisconsorzio, può disporre la separazione dei procedimenti, qualora si rendesse necessario, tranne nell'ipotesi in cui le domande proposte debbano obbligatoriamente essere decise congiuntamente.
- (b) L'Arbitro o il Collegio Arbitrale può disporre tutti i provvedimenti che ritiene opportuni per garantire la rappresentanza o l'assistenza delle Parti.

Art. 17 – Ordinanze dell'Arbitro o del Collegio Arbitrale.

- (a) Fatta eccezione per quanto previsto in relazione al Lodo arbitrale, l'Arbitro o il Collegio Arbitrale decide con ordinanza.
- (b) Le ordinanze del Collegio Arbitrale sono pronunciate a maggioranza.
- (c) Le ordinanze devono essere emesse per iscritto e possono essere rese anche dal Presidente del Collegio Arbitrale individualmente.
- (d) Le ordinanze sono revocabili.
- (e) Se l'ordinanza è stata emessa fuori udienza, essa è comunicata alle Parti con le modalità indicate dal presente Regolamento.

Art. 18 – Interpretazione delle norme.

- (a) Successivamente alla propria costituzione l'Arbitro o il Collegio Arbitrale è competente ai fini della risoluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione e all'applicabilità delle norme



procedurali scelte dalle parti o in mancanza di quelle di cui al presente Regolamento, in ossequio all'art. 816-bis codice procedura civile. La decisione dell'Arbitro o del Collegio Arbitrale è definitiva.

(b) Qualsiasi questione inerente l'applicazione del presente Regolamento che venga sottoposta alla Camera Arbitrale A.T.P., è risolta dalla stessa in conformità alle proprie procedure amministrative.

(c) Le controversie riguardanti l'applicabilità dell'istituto arbitrale alla controversia, nonché quelle aventi ad oggetto l'esistenza, la validità, l'interpretazione e l'applicabilità della Convenzione Arbitrale, sono rimesse alla decisione dell'Arbitro o del Collegio Arbitrale.

III. AVVIO DELL'ARBITRATO

Art. 19 – Domanda di Arbitrato.

1. La Parte istante invia a mezzo PEC all'indirizzo assotutelaeprotezione@pec.it o a mezzo raccomandata A/R, con addebito dei costi relativi alla digitalizzazione dei relativi documenti secondo quanto indicato nell'Allegato C, spedita presso la Segreteria Arbitrale sita in Via Marino Laziale n. 48 – 00179 Roma (RM), la domanda di Arbitrato sottoscritta dalla stessa Parte e/o dal difensore eventualmente nominato, munito di procura che dovrà contenere i seguenti elementi:

- a. l'indicazione delle generalità e del domicilio delle parti (o, se persone giuridiche, l'indicazione del tipo, della sede e dei legali rappresentanti), nonché degli eventuali difensori e dei rispettivi codici fiscali e partite iva, numero di cellulare e indirizzo email per partecipare alle udienze in videoconferenza;
 - b. l'indicazione del tipo di procedimento che s'intende iniziare (arbitrato rituale o irrituale) e del tipo di decisione richiesta (secondo diritto o equità), con la specificazione del numero di Arbitri previsto e la nomina dell'Arbitro di fiducia della parte nel caso in cui sia prevista la costituzione di un Collegio Arbitrale;
 - c. l'indicazione (laddove presente) del preesistente compromesso o clausola arbitrale di cui dovrà essere allegata copia sottoscritta dalle Parti unitamente ad ogni altra eventuale documentazione ritenuta opportuna dalla Parte stessa;
 - d. la specifica esposizione delle domande da sottoporre alla pronuncia arbitrale e la sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni a fondamento delle stesse nonché l'indicazione sommaria del valore economico della controversia;
 - e. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
 - f. la procura conferita al difensore, ove nominato, e l'eventuale elezione di domicilio;
 - g. la sottoscrizione della/e Parte/i istante/i.
 - h. modulo di accettazione del consenso al trattamento dei dati personali debitamente sottoscritto da ciascuna Parte e dal difensore;
 - i. la domanda deve essere accompagnata, a pena di improcedibilità, dal deposito del diritto fisso di registrazione così come indicato nel listino prezzi in base al valore della controversia. Detto importo si intende oltre I.V.A. e dovrà essere versato direttamente alla Camera Arbitrale A.T.P. a mezzo bonifico bancario alle coordinate indicate dalla stessa;
- L'istanza di arbitrato deve essere inviata alla Segreteria Arbitrale in formato digitale e deve contenere:

- l'originale dell'atto firmato digitalmente dalla parte o dal suo difensore di fiducia fornito di apposita nomina;
- gli allegati.



2. La Segreteria Arbitrale notifica la domanda di arbitrato al convenuto entro 5 (cinque) giorni dalla data del deposito. In caso di mancata indicazione della PEC da parte dell'istante, il termine si intende relativo all'invio della raccomandata A/R. L'attore può anche notificare direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando l'obbligo del deposito della domanda stessa, regolarmente notificata, unitamente al fascicolo digitale contenente i documenti di cui sopra.

Art. 20 – Memoria di replica.

Il convenuto, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato da parte della segreteria, deve depositare a mezzo PEC all'indirizzo assotutelaeprotezione@pec.it la memoria di replica. Tale termine può essere prorogato dall'Arbitro o dal Collegio Arbitrale a seguito di istanza motivata della parte. La memoria di replica è firmata digitalmente dalla parte o dal difensore munito di procura ed è accompagnata da:

- a. l'oggetto riportante il nome e cognome o la ragione sociale del convenuto con il riferimento che si tratta di atto di memoria di replica rispetto all'azione promossa dall'attore o dagli attori che devono essere indicati con i rispettivi nomi e cognomi o ragioni sociali;
- b. numero di protocollo assegnato dalla Segreteria Arbitrale;
- c. domicilio del convenuto e codice fiscale o partita iva, numero di cellulare e indirizzo email per partecipare alle udienze in videoconferenza;
- d. esposizione, anche breve e sommaria, della difesa con ivi specificate, a pena di decadenza, le domande ed eccezioni procedurali;
- e. indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico;
- f. eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
- g. procura conferita al difensore, se questo è stato nominato;
- h. modulo di accettazione del consenso al trattamento dei dati personali debitamente sottoscritto da ciascuna Parte e dal difensore;
- i. deposito del diritto fisso di registrazione così come indicato nel listino prezzi in base al valore della controversia. Detto importo si intende oltre I.V.A. e dovrà essere versato direttamente alla Camera Arbitrale A.T.P. a mezzo bonifico bancario alle coordinate indicate dalla stessa;
- j. La memoria deve essere consegnata alla PEC all'indirizzo assotutelaeprotezione@pec.it unitamente con il fascicolo digitale contenente l'originale dell'atto firmato digitalmente dalla parte o dal difensore munito di procura.

La Segreteria Arbitrale trasmette la memoria di replica all'attore e agli Arbitri entro 5 (cinque) giorni dalla data del deposito a mezzo PEC o della ricezione a mezzo raccomandata A/R. Il convenuto può anche notificare direttamente la memoria di replica all'attore, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria Arbitrale, che ne cura in ogni caso la trasmissione al fine della decorrenza dei termini regolamentari. Se la Parte convenuta rifiuta di prendere parte alla procedura, la Segreteria Arbitrale dà atto per iscritto della mancata risposta o adesione e l'Arbitro o il Collegio Arbitrale, fissa e comunica la data della prima udienza e l'Arbitrato prosegue in sua assenza.

Art. 21 – Domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi.

Il convenuto, unitamente alla memoria di replica, può proporre eventuali domande riconvenzionali, indicandone il valore economico. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l'attore può depositare presso la Segreteria Arbitrale una memoria di replica alla domanda riconvenzionale, sempre a mezzo PEC con atto firmato digitalmente dalla parte o dal difensore munito di procura, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della memoria di replica del convenuto. Tale termine può



essere prorogato dall'Arbitro a seguito di istanza motivata. La Segreteria Arbitrale comunica al convenuto a mezzo PEC la memoria di replica alla domanda riconvenzionale entro 5 (cinque) giorni successivi alla data del deposito. Se la chiamata in causa di terzi è consentita in conformità alle norme applicabili, il convenuto deve proporla con la memoria di replica. L'attore può chiedere la chiamata di terzo, se ne sorge l'esigenza dal contenuto della difesa avversaria entro la prima udienza. La Segreteria Arbitrale notifica la domanda di arbitrato al convenuto entro 5 (cinque) giorni dalla data del deposito. In caso di mancata indicazione della PEC da parte dell'istante, il termine si intende relativo all'invio della raccomandata A/R. Al terzo chiamato in causa si applicano, per la memoria di costituzione e le eventuali repliche, gli stessi termini e modalità previste per il convenuto.

Il deposito degli atti avviene a mezzo PEC alla Segreteria Arbitrale, ovvero, a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Segreteria arbitrale, applicando la maggiorazione dei diritti alla parte istante. La Segreteria Arbitrale provvede a trasmettere la documentazione entro giorni 5 (cinque) agli Arbitri e alle altre Parti della procedura.

Art. 22 – Riunione di più arbitrati.

Salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dall'accordo tra le Parti, il Consiglio Arbitrale può riunire più Arbitrati in caso di controversie tra loro connesse affinché queste siano decise con un Lodo. In caso di riunione di più Arbitrati, il Consiglio Arbitrale tiene conto di tutte le circostanze, compreso lo stato dei procedimenti arbitrali già in corso.

IV. IL PROCEDIMENTO

Art. 23 – Programmazione e luogo delle udienze.

L'Arbitro o il Collegio Arbitrale, sulla base delle disponibilità di date e orari fornite dalla Segreteria Arbitrale, stabilirà la data e l'orario della prima udienza in video conferenza, salvo diverso accordo con le Parti.

Art. 24 – Le udienze.

(a) Le udienze, se non viene stabilito diversamente dalle parti, si tengono in videoconferenza nella piattaforma scelta dalla Camera Arbitrale A.T.P.

(b) Le udienze successive alla prima sono fissate dall'Arbitro o dal Collegio Arbitrale d'intesa con il Consiglio Arbitrale e comunicate dalla Segreteria Arbitrale alle Parti con congruo preavviso, non inferiore a 5 (cinque) giorni liberi lavorativi.

(c) Le Parti possono comparire alle udienze in videoconferenza personalmente o, se previsto, a mezzo dei propri rappresentanti muniti dei necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.

(d) Se una Parte non compare in udienza senza giustificato motivo, ovvero per problematiche diverse da quelle di natura tecnica che impediscono il collegamento, l'Arbitro o il Collegio Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, prosegue con lo svolgimento della procedura. Ove sorgano dubbi sulla regolarità nella convocazione, l'Arbitro o il Collegio Arbitrale, provvede ad una nuova convocazione.

(e) Le udienze si concludono con la redazione di un verbale che viene letto in modalità di condivisione schermo prima della sottoscrizione finale da parte dell'Arbitro o del Presidente del Collegio Arbitrale e delle Parti. Successivamente il verbale viene registrato ad opera della Segreteria arbitrale su piattaforma blockchain e consegnato alle Parti, assieme all'hash della registrazione del verbale medesimo.



(f) Le sedute di udienza non vengono registrate dalla Camera Arbitrale ed è esplicitamente vietata la registrazione anche ad opera dalle Parti.

Art. 25 – Tentativo di conciliazione e istruzione probatoria.

Alla prima udienza l'Arbitro o il Collegio arbitrale, sentite le Parti, espleta un tentativo di conciliazione delle stesse. Il tentativo di conciliazione, laddove positivo, viene riportato dall'Arbitro o dal Collegio nel Lodo Arbitrale.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, l'Arbitro o il Collegio arbitrale fissano nuova udienza per dare avvio all'istruzione probatoria.

(a) L'Arbitro o il Collegio Arbitrale, può disporre l'interrogatorio libero delle Parti e assumere d'ufficio o su istanza di Parte tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile.

(b) L'Arbitro o il Collegio Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento e al merito della controversia.

(c) Le deposizioni dei testimoni avvengono in presa diretta attraverso la piattaforma scelta dalla Camera Arbitrale, secondo le disponibilità della stessa che verranno comunicate dalla Segreteria Arbitrale. La parte che intende ascoltare uno o più testimoni deve formularne apposita richiesta nel primo atto difensivo o, comunque, entro il termine di decadenza della prima udienza. Nella richiesta dovranno essere indicati i riferimenti del teste (nome, cognome, indirizzo di residenza) e le domande che si intendono sottoporre. La controparte avrà un termine pari a 20 giorni per controdedurre e proporre domande in replica. L'Arbitro o il Collegio Arbitrale decide sull'ammissibilità dei testi e stabilisce il numero di testi da sentire per ciascuna parte, invitando le stesse a convocarli almeno 7 (sette) giorni prima rispetto alla data di udienza telematica fissata per la loro audizione, che sarà stabilita secondo le indicazioni fornite dalla Segreteria Arbitrale.

La parte che intende ascoltare il teste, deve provvedere a consegnare alla Segreteria Arbitrale, almeno 48 ore prima rispetto alla data fissata per l'udienza, l'indirizzo email a cui inviare il link per il collegamento, unitamente al consenso per il trattamento dei dati personali predisposto dalla Camera Arbitrale.

La deposizione del teste avviene attraverso la risposta ai quesiti che verranno formulati dall'Arbitro o dal Consiglio Arbitrale tenuto conto di quelli ammessi. L'Arbitro o il Collegio Arbitrale è l'unico ad avere la possibilità di proporre, laddove lo ritenga utile per la decisione, domande ulteriori collegate alle risposte formulate dal teste. La formulazione di domande che la parte interessata farà pervenire alla Segreteria Arbitrale registrate su qualsiasi supporto o sbobinate, sono valide, a condizione che le Parti abbiano avuto l'opportunità di ascoltarle e contro-interrogare i testimoni. L'Arbitro o il Collegio Arbitrale ha la facoltà, a sua discrezione, di accettare la deposizione di testi o altre deposizioni registrate anche nel caso in cui le altre Parti non abbiano avuto la possibilità di controinterrogarle, ma può attribuire alle stesse un diverso valore probatorio.

(d) Il Collegio Arbitrale può delegare un componente del Collegio per procedere all'assunzione delle prove ammesse.

Art. 26 – Consulenza tecnica.

(a) L'Arbitro o il Collegio Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio o chiederne la designazione al Consiglio Arbitrale.

(b) Il consulente tecnico d'ufficio è soggetto agli stessi obblighi imposti agli Arbitri dal Regolamento ivi inclusi quelli previsti ai fini della ricsuazione.



(c) Il consulente tecnico d'ufficio è tenuto a consentire alle Parti di assistere direttamente, o tramite i loro difensori, alle operazioni di consulenza tecnica.

(d) Le Parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le consulenze tecniche svolte alla presenza dei consulenti tecnici designati dalle Parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.

Art. 27 – Domande nuove.

(a) L'Arbitro o il Collegio Arbitrale decide in merito all'ammissibilità delle domande nuove proposte dalle Parti nel corso del procedimento, nel caso in cui ricorrano le seguenti circostanze:

(i) la Parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio e non propone eccezione preliminare di inammissibilità nel merito e l'Arbitro o il Collegio Arbitrale non rifiuta espressamente la decisione;

(ii) la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle oggetto del procedimento arbitrale;

(b) in questi casi l'Arbitro o il Collegio Arbitrale consente alle altre Parti di replicare per iscritto alle domande nuove, entro un congruo termine.

Art. 28 – Intervento volontario e chiamata in causa di un terzo.

(a) L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli Arbitri. Sono sempre ammessi gli interventi previsti dall'art. 816- quinquies secondo comma.

(b) In caso di intervento volontario del terzo, quest'ultimo deve proporre apposita domanda, depositando via PEC all'indirizzo assotutelaeprotezione@pec.it o a mezzo raccomandata A/R con addebito degli ulteriori diritti di segreteria alla Segreteria Arbitrale come da Allegato C, un atto di intervento avente il contenuto previsto dal presente Regolamento e secondo le forme ivi ammesse.

(c) La Segreteria Arbitrale trasmette l'atto di intervento alle Parti e all'Arbitro o al Collegio Arbitrale. Qualora la domanda proposta con l'atto di intervento non sia compresa nell'ambito di applicazione della convenzione di arbitrato, l'Arbitro o il Collegio Arbitrale, qualora ritengano ammissibile la richiesta del terzo, fissano alle parti un termine non superiore a venti giorni per esprimere il proprio consenso. In mancanza di una manifestazione di consenso delle Parti entro il termine fissato, l'Arbitro o il Collegio Arbitrale dichiara l'improcedibilità dell'intervento del terzo.

(d) L'ordinanza con la quale l'Arbitro o il Collegio Arbitrale dispone la chiamata in causa del terzo nelle ipotesi in cui ciò sia consentito dalle norme applicabili al procedimento, è trasmessa dalla Segreteria Arbitrale al terzo entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data del deposito.

Art. 29 – Precisazione delle conclusioni.

(a) Quando l'Arbitro o il Collegio Arbitrale ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del Lodo definitivo, dichiara la chiusura dell'istruttoria e invita le Parti a precisare le conclusioni.

(b) Se lo ritiene opportuno o se una Parte lo richiede, l'Arbitro o il Collegio Arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. L'Arbitro o il Collegio Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per eventuali memorie di replica e anche una eventuale udienza di discussione finale.

(c) Successivamente all'invito dell'Arbitro o del Collegio Arbitrale a precisare le conclusioni, è fatto divieto alle Parti di proporre nuove domande, procedere con nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.

(d) I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui l'Arbitro o il Collegio Arbitrale ritenga di decidere con Lodo parziale, nei limiti della controversia oggetto di tale decisione.

Art. 30 – Transazione e rinuncia agli atti.



Le Parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria Arbitrale la rinuncia agli atti in caso di transazione o altro motivo, esonerando espressamente l'Arbitro o il Collegio Arbitrale dall'obbligo di emettere il Lodo.

Art. 31 – Rinuncia alla fase istruttoria.

(a) Le Parti possono rinunciare di comune accordo alla fase istruttoria e chiedere all'Arbitro o al Collegio Arbitrale di decidere sommariamente sulla base delle sole memorie scritte e degli eventuali elementi probatori concordati tra le Parti.

(b) In qualsiasi momento prima dell'emissione del Lodo, l'Arbitro o il Collegio Arbitrale può fissare una nuova udienza di propria iniziativa o su istanza di una delle Parti laddove ravvisi un valido motivo. Nel caso di fissazione di tale nuova udienza, i termini per l'emissione del Lodo Arbitrale come previsti dal presente Regolamento, si intendono automaticamente prorogati sino a quando l'Arbitro o il Collegio Arbitrale non dichiara conclusa l'udienza stessa.

V. IL LODO

Art. 32 – Emissione del Lodo.

Salvo quanto disposto diversamente dalle parti, ai sensi dell'art. 820 comma 1 c.p.c., il Lodo deve essere emesso entro 250 (duecentocinquanta) giorni dal momento dell'accettazione della nomina da parte dell'Arbitro o del Collegio Arbitrale.

Art. 33 - Deliberazione del Lodo.

Il Lodo è deliberato con la partecipazione di tutti i membri del Collegio Arbitrale ed è assunto, salvo il caso di Arbitro, a maggioranza dei voti. In caso di arbitrato collegiale, il Lodo deve dare atto che è stato deliberato con la partecipazione di tutti gli Arbitri, nonché dell'impedimento o del rifiuto di chi non sottoscrive.

Art. 34 – Forma e contenuto del Lodo.

a) Il Lodo è redatto per iscritto e contiene:

(i) l'indicazione degli Arbitri, delle Parti e dei loro difensori;

(ii) l'indicazione della Convenzione Arbitrale;

(iii) l'indicazione della natura rituale o irrituale del Lodo, dell'applicabilità della legge italiana e se la decisione è stata presa secondo diritto o equità;

(iv) l'intestazione "Camera Arbitrale Telematica A.T.P." e il luogo della Camera Arbitrale individuato secondo Regolamento Arbitrale;

(v) l'indicazione delle domande proposte dalle Parti così come precisate nelle rispettive conclusioni;

(vi) l'esposizione dei motivi della decisione;

(vii) il dispositivo;

(viii) la decisione sulle spese ed onorari del procedimento dell'Arbitro o del Collegio Arbitrale, con riferimento alla liquidazione compiuta dalla Camera Arbitrale A.T.P., nonché la decisione sulle spese ed onorari di difesa sostenute dalle Parti che possono essere compensate, in tutto o in parte, o poste a carico della parte soccombente, ivi comprese le spese del C.T.U. eventualmente nominato;

(ix) la data e le modalità della deliberazione.

b) Il Lodo viene sottoscritto dall'Arbitro o dal Collegio Arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, nel Lodo viene dato atto dell'impedimento o del rifiuto degli Arbitri che non lo sottoscrivono;

c) Per ciascuna sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni degli Arbitri possono avvenire in luoghi e tempi diversi.



d) Il file del Lodo deve essere registrato nella piattaforma blockchain utilizzata dalla Camera Arbitrale A.T.P.

Art. 35 – Deposito e comunicazione del Lodo.

(a) Dopo la sottoscrizione dello stesso da parte dell'Arbitro o del Collegio Arbitrale, il Lodo viene trasmesso alla Segreteria Arbitrale la quale provvede a digitalizzare in formato .PDF il documento e a registrarlo sulla piattaforma Blockchain al fine di individuarne contenuto, provenienza e data certa.

(b) La Segreteria Arbitrale trasmette ad ogni Parte a mezzo PEC il Lodo in formato digitale con il relativo hash, con le firme degli Arbitri, entro 7 (sette) giorni successivi alla data della ricezione del documento da parte degli Arbitri.

Art. 36 – Lodo parziale e Lodo non definitivo.

(a) L'Arbitro o il Collegio Arbitrale emette un Lodo parziale quando definisce solo alcuni aspetti della controversia, ovvero alcune delle controversie riunite nel procedimento.

(b) L'Arbitro o il Collegio Arbitrale pronuncia un Lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.

(c) Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere (a) e (b) l'Arbitro o il Collegio Arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento.

(d) Il Lodo parziale e il Lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del Lodo definitivo, fatta salva la facoltà dell'Arbitro o del Collegio Arbitrale di richiedere una proroga al Consiglio Arbitrale.

(e) Al Lodo parziale e al Lodo non definitivo si applicano le stesse disposizioni previste dal Regolamento per il Lodo definitivo, anche in relazione al deposito. Il Lodo non definitivo non include la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa. Il Lodo parziale può includere la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa solo se definisce la controversia nei confronti di alcune delle Parti.

Art. 37 – Correzione del Lodo e controllo dei requisiti formali.

(a) È ammessa la possibilità di correzione del Lodo.

(b) L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria Arbitrale che la trasmette all'Arbitro o al Collegio Arbitrale, che decide con ordinanza, sentite le Parti, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di correzione.

(c) il Lodo è impugnabile nelle forme e nei termini previsti dagli artt. 827-831 del codice di procedura civile.

VI. LE SPESE

Art. 38 - Valore della controversia.

Il valore della controversia ai fini della definizione delle spese del procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate dalle parti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Il Consiglio Arbitrale tramite la Segreteria Arbitrale determina in via esclusiva il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e dell'Arbitro o del Collegio Arbitrale. I criteri utilizzati per la determinazione del valore della controversia sono indicati nell'allegato A del presente Regolamento.

Art. 39 - Spese del procedimento per arbitrato rituale e irrituale.



1. Ciascuna parte dovrà corrispondere la propria quota delle competenze e delle spese su richiesta del Consiglio Arbitrale così come indicate nel tariffario di cui all'Allegato D in vigore all'inizio dell'Arbitrato.

Le Parti sono responsabili in solido del pagamento di tutte le spese e onorari della procedura arbitrale. La determinazione finale delle spese e onorari del procedimento arbitrale (sia rituale sia irrituale) è disposta dal Consiglio Arbitrale prima del deposito del Lodo.

A tal fine l'Arbitro o il Collegio Arbitrale trasmette alla Segreteria Arbitrale almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine per emettere il Lodo, il progetto di Lodo finale nonché ogni altro elemento utile per le determinazioni del Consiglio Arbitrale sulla liquidazione delle spese e degli onorari.

2. Le determinazioni del Consiglio Arbitrale sono vincolanti per tutti gli interessati (Parti, Arbitri, Consulenti tecnici ecc.).

3. Il Consiglio Arbitrale può, in deroga a quanto previsto all'art. 34 del presente Regolamento e finché non siano state integralmente depositate dalle parti le somme richieste, sospendere la restituzione del progetto di Lodo all'Arbitro o al Collegio Arbitrale con conseguente differimento ex officio del termine di deposito del Lodo.

4. Il provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Arbitrale è comunicato all'Arbitro o al Collegio Arbitrale, prima che questi deliberino il Lodo. L'Arbitro o il Collegio Arbitrale lo menzionano nella decisione sulle spese e onorari contenuta nel Lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica, nei casi in cui questa sia omessa, la decisione dell'Arbitro o del Collegio Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti.

5. Se il procedimento si conclude prima della costituzione dell'Arbitro o del Collegio Arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta forfettariamente in via equitativa dal Consiglio Arbitrale.

6. Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci:

- a. diritti di Segreteria della Camera Arbitrale A.T.P. per l'attività di Segreteria Arbitrale;
- b. onorari dell'Arbitro o del Collegio Arbitrale;
- c. onorari dei Consulenti tecnici d'ufficio;
- d. rimborsi spese degli Arbitri;
- e. rimborsi spese dei Consulenti tecnici d'ufficio.

7. Gli onorari della Camera Arbitrale A.T.P. per l'amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe di cui all'Allegato "D" del Regolamento. Possono essere determinati onorari dalla Camera Arbitrale A.T.P. inferiori a quelli previsti nei casi di conclusione anticipata del procedimento.

Nessuna somma versata dalle parti sarà oggetto di rimborso e rimarrà definitivamente acquisita della Camera Arbitrale A.T.P. qualunque sia l'esito della procedura arbitrale, compreso il caso in cui non si addivenga al deposito del Lodo.

8. Gli onorari dell'Arbitro o del Collegio Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe di cui all'Allegato D del Regolamento.

La determinazione degli onorari dell'Arbitrato e dei rimborsi spese agli Arbitri e ai consulenti tecnici d'ufficio è effettuata esclusivamente dal Consiglio Arbitrale.

Possono essere determinati dal Consiglio Arbitrale onorari inferiori alle Tariffe in casi di conclusione anticipata del procedimento e superiori in casi straordinari.

**ATP**Associazione
Tutela e Protezione

9. Gli onorari dei Consulenti tecnici d'ufficio sono determinati con equo apprezzamento dal Consiglio Arbitrale, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.

10. I rimborsi spese dell'Arbitro o del Collegio Arbitrale e dei Consulenti tecnici d'ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari. In caso di contestazione su detti rimborsi, la Segreteria Arbitrale rimetterà la questione al Consiglio Arbitrale che deciderà secondo equità l'entità e la debenza effettiva di detti rimborsi.

11. Per quanto attiene le voci art. 41 comma 6 lett. a, b, c, d, e, i pagamenti all'Arbitro o al Collegio Arbitrale e a terzi che intervengono nella procedura, sono effettuati dalla Parte al soggetto interessato in capo al quale tanto la camera Arbitrale, quanto gli Arbitri e i CTU, devono direttamente emettere, concluso l'arbitrato, le relative fatture.

12. I costi della procedura arbitrale sono dovuti in solido dalle parti, fatto salvo il diritto di rivalsa fra di loro.

Art. 40 - Versamenti anticipati e finali.

1. Dopo lo scambio degli atti introduttivi, il Consiglio Arbitrale, stimato il valore complessivo della lite, può richiedere alle parti, tramite la Segreteria Arbitrale, un fondo iniziale fino al 30% dell'importo dovuto secondo la Tabella D) e fissa il termine, di solito non oltre i 15 (quindici) giorni liberi, per i relativi versamenti a mezzo di bonifico bancario. In caso di mancato pagamento della quota iniziale laddove richiesta, la camera Arbitrale può decidere di sospendere la procedura fino ad avvenuto versamento.

2. La Segreteria Arbitrale può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in caso di variazione del valore della controversia e fissare il termine per i versamenti.

3. La Segreteria Arbitrale richiede alle parti il saldo delle spese di procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dal Consiglio Arbitrale e prima del deposito del Lodo, fissando il termine per i relativi versamenti.

4. La liquidazione degli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 possono essere richiesti alle Parti dal Consiglio Arbitrale, tramite la Segreteria Arbitrale in quote differenti in ragione del valore delle rispettive domande.

5. Qualora il valore della controversia sia inizialmente indeterminato, il Consiglio Arbitrale, tramite la Segreteria Arbitrale, con equo apprezzamento, può determinare l'entità del deposito iniziale che le parti devono effettuare quale fondo a copertura delle spese di procedimento.

6. Su istanza motivata di parte, il Consiglio Arbitrale, tramite la Segreteria Arbitrale, può ammettere che per gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 sia raccolta idonea fideiussione bancaria o assicurativa, a prima richiesta.

7. Tutti i pagamenti di cui ai superiori commi saranno effettuati direttamente e unicamente mediante bonifico sul conto corrente intestato alla Camera Arbitrale A.T.P.

Art. 41 - Mancata copertura delle spese finali di procedimento.

1. Se una parte non versa l'importo richiesto, il Consiglio Arbitrale, tramite la Segreteria Arbitrale può richiederlo all'altra parte di fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il pagamento.

2. Nel caso di mancato pagamento, entro il termine fissato, il Consiglio Arbitrale, tramite la Segreteria Arbitrale, può sospendere l'emissione del Lodo, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è



inadempimento. La sospensione è revocata dal Consiglio Arbitrale, tramite la Segreteria Arbitrale, verificato l'adempimento.

3. Decorsi 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 a mezzo PEC o, in caso di assenza, a mezzo lettera raccomandata A/R, senza che il versamento sia eseguito dalle parti, il Consiglio Arbitrale, tramite la Segreteria Arbitrale, ne informa l'Arbitro o il Collegio Arbitrale che dichiara improcedibile il procedimento, anche limitatamente alla domanda per l'ottenimento del Lodo parziale per la quale vi è inadempimento nel pagamento.

VII REGOLE DELL'ARBITRATO TELEMATICO

L'arbitrato telematico deve poter essere svolto su piattaforme di videocomunicazione liberamente scelte dalla Camera Arbitrale A.T.P. e disponibili sul mercato, onde garantire libertà e indipendenza degli Arbitri.

È importante che la libertà di accesso all'arbitrato venga garantita anche sotto il profilo degli strumenti di comunicazione, evitando di creare situazioni di sudditanza tecnologica degli Arbitri.

Per questo motivo, anziché individuare una specifica piattaforma, la Camera Arbitrale A.T.P. ritiene preferibile indicare i criteri minimi essenziali che qualsiasi piattaforma deve rispettare per poter essere utilizzata per l'arbitrato. Eccoli di seguito.

Art. 42 - Privacy e trattamento dati

Lo svolgimento di un incontro di arbitrato attraverso l'utilizzo di una piattaforma telematica non può e non deve stravolgere il rispetto dei criteri di riservatezza di protezione dei dati. L'uso dei dati personali delle parti che si avvalgono dell'arbitrato e degli altri eventuali protagonisti coinvolti nel procedimento, anche di tipo sensibile e giudiziario dovrà avvenire sempre nel rispetto della normativa privacy (Reg. UE 2016/679, D.Lgs. 196/2003, D.Lgs 101/2018 e s.s.m.i.) a partire dal momento dell'introduzione dell'arbitrato con il deposito dell'istanza anch'essa in via telematica.

La piattaforma adottata dalla Camera Arbitrale deve rispondere positivamente in termini di adeguatezza sotto il profilo della sicurezza dei sistemi informatici adottati, in vista di un probabile aumento degli accessi al servizio in remoto.

Ciò consente di distinguere, sotto il profilo degli obblighi, tra il trattamento dei dati del fascicolo di arbitrato (cartaceo e/o automatizzato) e la gestione degli incontri a distanza che avviene per il tramite di piattaforme messe a disposizione della Camera Arbitrale, che consentono un accesso riservato a Arbitri, avvocati, consulenti e parti.

A tal fine è necessario che l'accesso sia possibile a chiunque disponga di un dispositivo elettronico (pc, tablet, smartphone) con connessione internet, ed in ogni caso è previsto un sistema di comunicazione, chiamata o videochiamata, che integri la piattaforma per colui che si trovi nell'impossibilità di accedere alla stessa.

Art. 43 - Riservatezza

La riservatezza della comunicazione deve essere garantita mantenendo un accesso riservato alla stanza virtuale attraverso l'invio di un codice d'ingresso da parte della Segreteria Arbitrale, consentendo all'Arbitro anche di poter parlare separatamente con ciascuna parte ed il proprio legale, quindi potendo attivare o escludere gli utenti in qualsiasi momento.

Art. 44 - Scambio di documentazione

**ATP**Associazione
Tutela e Protezione

Con riferimento all'eventuale scambio di documentazione tra le parti nel corso dello svolgimento della procedura, è raccomandabile l'utilizzo della posta elettronica tra gli avvocati (e-mail o PEC), evitando la condivisione sulla piattaforma di documentazione che contenga dati sensibili o giudiziari. Per le identiche ragioni di riservatezza, la condivisione tra le parti di un testo accordato nel corso della procedura deve avvenire secondo criteri di anonimizzazione, mentre il verbale sarà sottoscritto digitalmente dall'Arbitro o dal Presidente del Collegio Arbitrale (avente valore legale di firma autografa) e, successivamente, registrato dalla Segreteria Arbitrale sulla piattaforma blockchain. Alle Parti, ad avvio procedura, tramite la Segreteria Arbitrale, viene rilasciato apposito ID utente al fine di poter accedere sulla piattaforma blockchain utilizzata e poter visionare, estrapolare e stampare ogni file prodotto nel corso della procedura arbitrale (documento, verbale udienza, ordinanze, Lodo, ecc.).

Art. 45 - Sicurezza

Utilizzare le piattaforme più comuni di videoconferenza tuttavia comporta anche una maggiore responsabilità nell'utilizzo di tali strumenti sotto il profilo della sicurezza. Si raccomanda per gli Arbitri, gli avvocati, le parti e per gli eventuali consulenti, un accesso individuale protetto attraverso il costante aggiornamento dei dispositivi utilizzati, l'installazione di un software antivirus, la connessione attraverso router protetti da password, la navigazione internet con browser che utilizzino protocolli di sicurezza di crittografia (SSL). Per quanto riguarda la piattaforma messa a disposizione dalla Camera Arbitrale, questa privilegia i fornitori di software che dispongano di efficaci protocolli certificati che garantiscano un accesso riservato, il controllo di telecamera e microfono, quindi la cancellazione del contenuto delle comunicazioni elettroniche o l'anonimizzazione di tali dati dopo che i destinatari previsti hanno ricevuto il contenuto della comunicazione elettronica, conformemente alle prescrizioni del Regolamento U.E. 2016/679, e le decisioni dell'EDPB (European Data Protection Board) in ordine al trasferimento dati in ambito extra U.E..

In termini ancora più ampi, le modalità di strutturazione e di utilizzo di una piattaforma telematica a supporto di un arbitrato, si debbono necessariamente ispirare al principio di privacy by default, protezione per impostazione predefinita, trattando solo i dati personali nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario a tali fini.

Art. 46 - L'espressa autorizzazione per gli avvocati di dichiarare l'autografia della firma dei clienti connessi da remoto

Il tema del ruolo del legale nell'arbitrato on line è forse la novità più autentica della recente normazione in materia. Per risolvere le problematiche connesse alla certezza della paternità della sottoscrizione dei verbali il legislatore, con l'art. 83 comma 20 *bis* del D.L. 18/2020 convertito nella legge 27/2020, ha attribuito all'avvocato il potere di dichiarare l'autografia della sottoscrizione olografa del suo cliente collegato da remoto, attraverso l'apposizione della firma digitale sul verbale da parte del legale medesimo.

Art. 47 - L'approccio responsabile all'arbitrato online

La Camera Arbitrale, nel momento di attivazione della procedura online, richiama l'attenzione delle parti sull'adozione del proprio regolamento.

Dal canto suo, al momento dell'apertura del collegamento, l'Arbitro o il Collegio Arbitrale dovrà sottolineare l'importanza di alcune regole a tutela dell'affidamento che tutti i partecipanti devono avere sulla sicurezza del collegamento e sul rispetto delle norme etiche della privacy.



L'Arbitro o il Collegio Arbitrale, che sarà anche co-organizzatore, ossia il co-gestore del collegamento, dovrà esplicitamente richiamare i partecipanti al rispetto di alcune particolari norme di comportamento che si aggiungono alle ordinarie norme sul rispetto della privacy che si richiamano nel corso di un arbitrato in presenza. Egli dovrà quindi richiedere ai partecipanti la dichiarazione e l'impegno a non ammettere nella stanza virtuale altri partecipanti al di fuori di quelli autorizzati a stare in arbitrato; a non registrare il contenuto dell'incontro; a mantenere sempre attivi telecamera e microfono nel corso degli incontri online, a segnalare eventuali disguidi o disservizi nella riservatezza delle sessioni riservate.

Art. 48 - Le "regole di ingaggio" per l'arbitrato online

Le parti e gli avvocati che attivano o che aderiscono ad un arbitrato online dovranno essere richiamate su una serie di regole comportamentali la cui osservanza è necessaria per la qualità del procedimento e la buona riuscita dell'arbitrato, c.d. "regole di ingaggio" (o anche "regole di base", o "ground rules").

Considerata la peculiarità dello strumento, deve considerarsi ancora più importante condividere con le parti e gli avvocati la necessità di stabilire insieme alcuni principi generali di comportamento in arbitrato tra i quali:

- il rispetto dell'alternanza del tempo di parola;
- il rispetto dell'ascolto della narrazione della parte o dell'esposizione dei fatti proposta dall'avvocato o dai vari interlocutori;
- l'utilizzo di un linguaggio non aggressivo ed in alcun modo lesivo dell'onorabilità dei presenti;
- l'impegno ad agire lealmente ed in buona fede con spirito cooperativo;
- in questo senso l'impegno a motivare le ragioni che sostengono la propria posizione e gli obiettivi che si vorrebbero perseguire nel corso dell'arbitrato oltre all'impegno a motivare le ragioni delle proprie resistenze verso le proposte formulate nell'arbitrato dall'altra parte o dal suo avvocato;
- l'impegno a generare differenti proposte e ipotesi di soluzione negoziale prima di formulare giudizi sulla loro applicabilità o prima di scegliere le ipotesi di lavoro sulle quali puntare;
- l'impegno a considerare valido un accordo che tenga in debito conto il bilanciamento degli interessi di entrambe le parti ed eventualmente a rinegoziare l'accordo ove cambino radicalmente i presupposti che lo hanno facilitato.

In questo senso appare utile condividere la "**mappa dei principi**" con la quale si intende lavorare in arbitrato.

I principi sopra ricordati sono applicabili all'arbitrato in generale. Ma quando l'arbitrato si svolge online, vi sono temi legati alle criticità della videoconferenza, che potrebbero avere un'incidenza rilevante sulla qualità dell'interazione e della comunicazione tra le parti, sul piano sia funzionale, che cognitivo, che emotivo. Temi che quindi si intende considerare nel negoziare le "regole di base".

In particolare, riteniamo opportuno per l'Arbitro o il Collegio Arbitrale che prepara l'arbitrato online, stabilire regole condivise con parti e avvocati sui seguenti aspetti:

Art. 49 - Attrezzatura tecnologica dei partecipanti.

È utile una breve ricognizione di quali strumenti i partecipanti utilizzeranno per collegarsi. Sapere cioè se si utilizzerà un computer oppure un tablet o uno smartphone al fine di poter agevolare tutte le parti nella buona riuscita dell'attività arbitrale. È infatti utile e opportuno condividere tali informazioni per esplicitare eventuali limitazioni tecnologiche e adattare di conseguenza le regole di base.



Art. 50 - Situazione ambientale dei partecipanti.

Non tutti hanno a disposizione nel proprio domicilio un ambiente chiuso e riservato per fare l'arbitrato online con l'intimità e il silenzio necessari (ad es. altri familiari che utilizzano lo stesso spazio, rumori o disturbi in determinati orari, ecc..). Parliamo quindi con parti e avvocati di come ciascuno può organizzare la propria logistica e, in caso di impedimenti o vincoli, progettiamo insieme i tempi e modi del nostro percorso di arbitrato per mettere tutti i partecipanti in condizione di trovare un tempo-spazio in cui poter lavorare a proprio agio e senza elementi di disturbo.

Art. 51 - Familiarità con la piattaforma.

Rendersi disponibili a fare un corso accelerato sul funzionamento della piattaforma, anche quando in apparenza il suo utilizzo sembra intuitivo. Il tempo speso nel dare istruzioni tecniche e accertare che tutti siano in grado di utilizzare bene lo strumento ripaga in termini di maggiori competenze dei partecipanti e quindi di maggior naturalezza della comunicazione.

Art. 52 - Riservatezza negli spazi privati dei partecipanti.

L'Arbitro potrà decidere insieme alle Parti se e in che limiti ammettere la presenza di altre persone negli ambienti privati dei partecipanti con conseguenti impegni scritti dei partecipanti.

Art. 53 - Focus e attenzione dei partecipanti.

Durante una videoconferenza è assai frequente essere interrotti o distratti da altro (telefonate, mail, messaggi, e, se si è in ambiente domestico, bambini, familiari, animali domestici, fattorini, pentole sul fuoco...), con la conseguenza che chi è distratto fatica a focalizzarsi, che dall'altra parte si percepisce disattenzione, che non si riesce a lavorare concentrati, insomma che non si crea un flusso comunicativo funzionale. Ragionare con parti e avvocati sull'importanza di darsi delle regole su questo aspetto (spegnere telefoni, chiudere la posta elettronica, i social media, le notifiche, garantire un tempo definito senza interruzioni esterne, ecc.). Impegnarsi tutti a fare il proprio meglio perché l'incontro di arbitrato online sia un momento di lavoro focalizzato e dedicato, è doppiamente importante, sia sul piano cognitivo (la comunicazione funziona) e sia su quello relazionale (è un segno di rispetto per gli altri partecipanti e per il lavoro che si sta svolgendo).

Art. 54 - Problemi di connessione.

Non è infrequente che in videoconferenza vi siano problemi tecnici. A volte le immagini si bloccano, l'audio si perde o si verificano altre anomalie chiaramente di natura tecnica. Può anche accadere che uno o più collegamenti si interrompano. Per ovviare a questi possibili inconvenienti, si stabiliscono le seguenti regole:

- gli Arbitri possono utilizzare i recapiti telefonici delle parti e dei legali per comunicazioni di servizio;
- se durante una sessione congiunta, uno dei collegamenti viene meno, si sospende la conversazione fino a che il collegamento venga ripristinato;
- si deve aggiornare l'incontro se la connessione anche di un solo partecipante è problematica.

Art. 55 - Uso del microfono e della videocamera.

La gestione della telecamera e del microfono spetta in via esclusiva all'Arbitro o al Presidente del Collegio Arbitrale. Questi mantiene tendenzialmente sempre attivi sia il microfono che lo schermo delle parti intervenute ma ha la facoltà di spegnerli laddove le circostanze lo rendano opportuno. Le parti intervenute possono disattivare microfono e video solo previo consenso dell'Arbitro o del Collegio Arbitrale.

Art. 56 - Progettare la conversazione online.



L'Arbitro o il Collegio Arbitrale gestisce il turno di parola, detta le regole su come comportarsi quando qualcuno deve abbandonare la sessione, come scandire le sessioni di lavoro, prevedendo pause e tempi sostenibili per tutti.

Art. 57 - La check-list dell'Arbitro

1. VALUTAZIONI PRELIMINARI
<ul style="list-style-type: none">Assicurarsi di seguire l'incontro in videoconferenza da un ambiente tranquillo e privo di distrazioni.
<ul style="list-style-type: none">Precludere l'ingresso di terze persone ed assicurare l'assenza di rumori di sottofondo che possano distrarre l'attenzione.
<ul style="list-style-type: none">Silenziare il proprio smartphone. Se si utilizza il proprio computer, assicurarsi che siano disabilitate le notifiche in entrata.
<ul style="list-style-type: none">Posizionare la videocamera in maniera che sia allo stesso livello o leggermente sopra il livello degli occhi; quando si parla si consiglia di guardare dritti verso la videocamera; non sedersi troppo lontano dalla videocamera in modo che l'interlocutore possa facilmente vedere il nostro viso.
<ul style="list-style-type: none">Assicurarsi che il proprio viso sia ben illuminato.
<ul style="list-style-type: none">Assicurarsi che il volume della propria voce consenta di essere sentiti.
<ul style="list-style-type: none">Assicurarsi di sentire gli altri interlocutori; non occorre alzare il proprio tono di voce, dovrebbe essere possibile parlare come si parla normalmente, con naturalezza, non troppo veloce ma neanche troppo piano.
<ul style="list-style-type: none">Valutare l'eventuale utilizzo di uno sfondo virtuale.
<ul style="list-style-type: none">Rispettare la puntualità; è meglio arrivare in anticipo non solo per rispetto degli altri ma anche per risolvere eventuali problemi tecnici (soprattutto nelle prime mediazioni per videoconferenza).
<ul style="list-style-type: none">Concentrarsi su quello che si sta facendo ed evitare distrazioni, in particolare astenersi da attività <i>multi-tasking</i>.
2. GESTIONE DELLA DISTANZA
Effettuare una prova tecnica con ciascuna delle parti prima dell'incontro di arbitrato vero e proprio, soprattutto se è la prima volta che le parti utilizzano questa modalità, verificando se le parti abbiano accesso alla necessaria tecnologia ed al loro utilizzo.
Prima dell'avvio della procedura ricordare alle parti le regole di comportamento e le buone prassi nell'utilizzo della tecnologia, per esempio ricordare alle parti di parlare in maniera chiara, di non parlare troppo velocemente, di non interrompersi.
Occorre continuamente attivarsi per costruire un rapporto con le parti cercando di trovare modi per creare una relazione empatica, personalizzando se possibile l'interazione.
Occorre tenere presente che seguire un incontro per videoconferenza può risultare estremamente faticoso per le parti, molto più di un incontro fisico, per cui occorre limitare la durata degli incontri e prevedere interruzioni.
3. OSSERVAZIONE CONTINUA
Analizzare il proprio tono di voce per evitare l'impressione di risultare non interessato o parzialmente assente.



Osservare attentamente il grado di attenzione delle parti: può essere opportuno chiedere di tanto in tanto alle parti se stanno seguendo, se comprendono appieno l'oggetto della discussione, se si sentono a loro agio, se hanno necessità di chiarimenti.

Intervenire più attivamente, fare domande, riassumere e parafrasare più spesso di quanto non si faccia nell'arbitrato tradizionale.

4. GESTIONE DELLE EMOZIONI

Essere coscienti che diventa più difficile in videoconferenza percepire le emozioni e l'importanza che una parte dà ad una specifica questione.

È difficile prevedere come una parte si comporterà, per cui occorre ricorrere ad ancora più domande di quante se ne potrebbero fare intorno al tavolo tradizionale. La distanza può rendere più difficile gestire una situazione emotivamente molto forte, per questo occorre ascoltare, dare atto, riformulare, parafrasare, per affermare una presenza professionale, tranquilla, equilibrata, rassicurante ed accogliente, che potrà avere un effetto tranquillizzante.

Percepire attentamente il tono dell'interlocutore per comprendere il livello di emotività, di preoccupazione, di tensione, da ascoltare e neutralizzare mediante la parafrasi e la riformulazione.

Ricordarsi di confermare di avere compreso il punto di vista della parte.

5. GESTIONE DELLA PERCEZIONE DELL'ASSENZA DI NEUTRALITÀ

La percezione dell'assenza di neutralità ed imparzialità può essere più difficile da gestire in videoconferenza per cui occorre che l'Arbitro o il Collegio Arbitrale sia preparato a dimostrare o quantomeno a far arrivare alle parti la percezione della propria imparzialità.

Assicurare che vi sia un approccio molto bilanciato nella comunicazione con le parti.

Fare attenzione a dove si sta guardando durante la sessione congiunta.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58 – Riservatezza e conservazione dei dati.

La Segreteria Arbitrale, l'Arbitro o il Collegio Arbitrale rispettano la natura confidenziale del Procedimento e del lodo arbitrale, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dall'autorità giudiziaria.

La Camera Arbitrale decorsi 10 anni dalla registrazione del Lodo arbitrale presso la piattaforma blockchain procede, attraverso un processo automatizzato, a cancellare ogni file informatico relativo alla procedura in questione; la Segreteria arbitrale resta in possesso per il medesimo termine degli hash relativi agli atti, ai documenti, ai verbali e ai Lodi e provvedimenti registrati su piattaforma blockchain. La documentazione cartacea viene invece distrutta entro 90 giorni dalla registrazione del Lodo.

Eventuali diversi accordi in relazione alla conservazione dei documenti e dei file devono essere previsti per scritto e la Camera Arbitrale A.T.P. si riserva il diritto di addebitare ulteriori costi aggiuntivi per tale servizio.

Art. 59 – Esclusione di responsabilità.

È esclusa qualsiasi responsabilità in capo all'Arbitro o al Collegio Arbitrale e alla Camera Arbitrale A.T.P., ivi inclusi i propri dipendenti o rappresentanti, per qualsiasi azione o omissione connessa allo svolgimento dell'Arbitrato in virtù del presente Regolamento, fatte salve le ipotesi di dolo e colpa grave.



Art. 60 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore dal 25.02.2021

ALLEGATI:

ALLEGATO A

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

1. Tutte le domande formulate dalle parti, volte a una pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva, o a una transazione delegata o un negozio di accertamento, nel caso di arbitrato irrituale, concorrono a formare il valore della controversia.
2. Se la parte deposita domande in via principale e in via subordinata, viene calcolata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale.
3. Se la determinazione del credito oggetto della domanda o dell'eccezione di compensazione postula la preliminare quantificazione di più pretese prospettate dalla parte in via alternativa e non in via subordinata tra di loro, il valore della controversia è individuato nella somma dei valori di tali richieste.
4. Se la parte chiede l'accertamento di un credito con conseguente pronuncia dichiarativa di condanna o costitutiva in relazione ad una sola parte di esso, il valore della domanda è determinato dall'intero ammontare del credito oggetto di accertamento.
5. Il valore del credito eccepito in compensazione non è calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla controparte. Se è superiore, è calcolata la sola eccedenza.
6. Se una parte, in sede di precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali l'Arbitro o il Collegio Arbitrale ha svolto le attività di accertamento.
7. Qualora la controversia oggetto dell'Arbitrato sia inizialmente di valore indeterminato o indeterminabile e anche nel prosieguo del giudizio non sia possibile individuare il valore della domanda, il Consiglio Arbitrale, con equo apprezzamento, applicherà le seguenti tariffe: gli onorari sono quelli compresi tra il valore di euro 50.001,00 e euro 100.000,00; qualora la domanda verta su questioni di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche di carattere patrimoniale, gli onorari, a insindacabile giudizio del Consiglio Arbitrale, possono essere liquidati fino al massimo previsto per le cause di valore da 100.000,01 a 250.000,00.
8. Il Consiglio Arbitrale può determinare il valore della controversia secondo parametri diversi da quelli previsti dai commi precedenti, se la loro applicazione appare manifestamente iniqua.



ALLEGATO B

CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARBITRO DELLA CAMERA ARBITRALE A.T.P.

ART. 1 - ACCETTAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

1. Colui che accetta la nomina ad Arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale A.T.P. sia egli nominato dalla parte o da altro soggetto, si impegna ad accettare senza alcuna riserva il "Regolamento del procedimento di arbitrato gestito dalla Camera Arbitrale A.T.P." e a svolgere l'incarico di Arbitro conformemente a detto Regolamento ed al presente Codice Deontologico.

2. Il Codice Deontologico si applica anche ai Consulenti tecnici nominati nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale A.T.P..

ART. 2 - ARBITRO NOMINATO DALLA PARTE

1. L' Arbitro nominato dalla parte può sentire la parte o il suo difensore in occasione della nomina del Presidente del Collegio Arbitrale, qualora sia stato incaricato di parteciparvi. In ogni caso le indicazioni fornite dalla parte non sono vincolanti per l'Arbitro.

ART. 3 – COMPETENZA DELL'ARBITRO

1. L'Arbitro deve accettare incarichi che sappia di poter svolgere con adeguata competenza, secondo le sue qualificazioni professionali, in relazione alla materia del contendere.

ART. 4 – DISPONIBILITÀ' DELL'ARBITRO

1. L'Arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all'arbitrato il tempo e l'attenzione necessarie, al fine di svolgere e concludere l'incarico nel modo più sollecito e professionale possibile.

ART. 5 – IMPARZIALITÀ' E INDIPENDENZA DELL'ARBITRO

1. L'Arbitro nominato deve garantire la propria imparzialità e indipendenza nell'interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta, in ogni fase della procedura, e dopo il deposito del Lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.

ART. 6 - DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA

1. Per garantire la sua imparzialità ed indipendenza, l'Arbitro, quando accetta l'incarico, deve rilasciare un'apposita dichiarazione scritta.

2. Qualunque dubbio in merito all'opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.

3. Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dalla Camera Arbitrale A.T.P. come causa di sostituzione dell'Arbitro, anche d'ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento, e sarà considerato ai fini di eventuali risarcimenti danni richiesti dalle parti.

4. Gli Arbitri di parte, in un arbitrato irrituale, nel quale sia richiesto di rendere una transazione delegata, non sono tenuti a prestare la dichiarazione d'indipendenza.

ART. 7 - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1. L' Arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento.

In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze al fine di consentire la partecipazione delle parti su un piano di assoluta parità e nel rispetto del principio del contraddittorio, fornendo ad avvio della procedura le dovute istruzioni sulle modalità di uso e gestione della piattaforma telematica utilizzata.

2. È dovere dell'Arbitro seguire l'arbitrato con tutta l'attenzione ed il tempo che le circostanze rendono necessari, procedendo nel modo più economico possibile.



ATP

Associazione
Tutela e Protezione

In particolare, deve evitare spese superflue che possano far aumentare i costi della procedura in modo sproporzionato al valore della controversia.

3. L' Arbitro deve astenersi dal dare alle parti, direttamente o tramite i propri difensori, notizia delle decisioni istruttorie o di merito, la cui comunicazione è di esclusiva competenza della Segreteria Arbitrale.

ART. 8 – DIVIETO DI COMUNICAZIONI UNILATERALI DELL'ARBITRO

L'Arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque parte o i suoi difensori, senza darne immediata notizia al Consiglio Arbitrale perché lo comunichi alle altre parti e agli altri Arbitri.

ART. 9 – TRANSAZIONE

1. L'Arbitro o gli Arbitri, se rituali, possono sempre suggerire alle parti l'opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia, ma non possono influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento.

2. Gli Arbitri irrivali, ai quali sia stato richiesto di rendere una transazione delegata, quali titolari di uno specifico mandato congiunto a transigere la controversia, devono determinare consapevolmente il contenuto della transazione delegata che sostanzia il Lodo contrattuale, tenendo presenti gli elementi acquisiti dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.

ART. 10 - DELIBERAZIONE DEL LODO

L' Arbitro deve garantire la propria partecipazione alla fase di deliberazione del Lodo. Rimane impregiudicato il suo diritto di non sottoscrivere il Lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza dal Collegio Arbitrale.

ART. 11 – ONORARIO E SPESE DELL'ARBITRO

1. L'Arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all'onorario e alle spese.

2. L'onorario dell'Arbitro è determinato esclusivamente dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale A.T.P. secondo le Tariffe fissate dalla stessa e riportate nell' Allegato "D" del Regolamento Arbitrale, che l'Arbitro, quando accetta l'incarico, dichiara di conoscere e di accettare, espressamente ed irrevocabilmente, senza riserve.

3. L'Arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare immotivatamente i costi della procedura. In caso di contestazione su detti rimborsi, l'Arbitro accetta che sia il Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale A.T.P. a decidere secondo equità l'entità e la debenza effettiva di detti rimborsi e spese.

ART. 12 - VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

L'Arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico può essere sostituito dalla Camera Arbitrale A.T.P. che può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti, nonché, nei casi più gravi, segnalarlo, se vi risulti iscritto, al Collegio Nazionale degli Arbitri. Se da un comportamento negligente dell'Arbitro dovessero derivare danni per la Camera Arbitrale A.T.P., quest'ultima si riserverà di richiedere un eventuale risarcimento danni.

ART. 13- ELENCO ARBITRI

La Camera Arbitrale A.T.P. forma un elenco di Arbitri e Periti che viene aggiornato ed integrato ogni anno e al quale possono attingere le parti, o in secondo ordine la Camera Arbitrale (ove le parti non provvedano nei tempi previsti dal Regolamento) per le eventuali nomine. Gli Arbitri sono suddivisi per competenza curriculare e l'elenco è disponibile sul sito della Camera Arbitrale A.T.P., con allegato, per ciascuno, un curriculum vitae. Coloro che intendono essere inseriti nell'elenco interno della



ATP

Associazione
Tutela e Protezione

Camera Arbitrale A.T.P. potranno inviare domanda di ammissione nei tempi e con le modalità decise dall'Organismo. Il Consiglio Arbitrale previa valutazione della domanda di ammissione, e dei relativi allegati, comunicherà al candidato Arbitro l'eventuale parere favorevole invitandolo all'invio di ulteriori documenti integrativi e al versamento di una quota di adesione che annualmente viene stabilita dal Consiglio Arbitrale. Tale quota è versata esclusivamente per l'inserimento nell'elenco degli Arbitri, e non a titolo di formazione, e non essendo attivato nessun contratto di lavoro e/o di collaborazione tra la Camera Arbitrale A.T.P. e il singolo Arbitro, l'accettazione della domanda e il contestuale inserimento nell'elenco non implica la certezza di nomine che pertanto restano eventuali ove ricorrano le condizioni previste dal Regolamento e contemporaneamente nella domanda di ammissione. Ciascun Arbitro potrà inviare disdetta di appartenenza alla Camera Arbitrale entro il 30 ottobre di ogni anno. In assenza di disdetta vi sarà un tacito rinnovo che impegnerà l'Arbitro al pagamento della quota di rinnovo, indicata nel modulo di adesione, da corrispondere entro il 15 gennaio dell'anno successivo e che oltre alle eventuali nomine garantirà adeguata formazione da tenersi nei tempi e nei modi stabiliti dalla Camera Arbitrale A.T.P., che verterà su novità giurisprudenziali in materia e che simulerà praticamente la tenuta di un Arbitrato.

ART. 14- FORMAZIONE

I Candidati Arbitri, una volta formalizzata l'adesione, saranno obbligati a seguire un percorso formativo secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Arbitrale A.T.P., che avverrà su piattaforma digitale scelta dalla Camera Arbitrale A.T.P.

ART. 15 - RISERVATEZZA

L'Arbitro è tenuto al segreto sulle notizie acquisite per ragioni del suo ufficio o per le funzioni esercitate e non deve utilizzarle in maniera indebita, astenendosi da comportamenti che possano influire sullo svolgimento o sull'esito di altre controversie.



ATP

Associazione
Tutela e Protezione

ALLEGATO C

DESCRIZIONE DEI SERVIZI ARBITRALI COMPRESI E DELLE ATTIVITA' ESCLUSE

1. Sono compresi negli onorari indicati nelle Tariffe di cui all'Allegato D del Regolamento del Procedimento di arbitrato gestito dalla Camera Arbitrale A.T.P. i seguenti servizi:
 - a. Gestione e amministrazione dei procedimenti arbitrali, in relazione a ciascun organo della Camera Arbitrale A.T.P. fino alla registrazione del Lodo attraverso la procedura blockchain;
 - b. Controllo della regolarità formale degli atti;
 - c. Convocazione e ospitalità delle udienze in via telematica o, laddove richiesto, in tutte le Sedi Secondarie della Camera Arbitrale A.T.P.;
 - d. Presenza del personale nelle udienze e verbalizzazione delle udienze in tutte le Sedi Secondarie della Camera Arbitrale A.T.P..
2. Sono escluse dagli onorari della Camera Arbitrale A.T.P. e costituiscono voci di pagamento separate, qualora richieste, le seguenti attività o servizi, per le quali vengono stabiliti i seguenti addebiti:
 - a. Scansione degli atti e dei documenti per le parti e gli Arbitri laddove non pervenissero in formato elettronico (€ 10,00 ogni 50 pagine);
 - b. Costo raccomandate A/R e diritti di segreteria (€ 30,00 l'una)
 - c. Servizi di interpretariato (a preventivo);
 - d. Ogni altro servizio non ricompreso tra quelli di cui al precedente punto 1.



ALLEGATO D

TARIFFARIO CAMERA ARBITRALE				
Valore della controversia	Spese di avvio (Segreteria)	Onorari Camera Arbitrale	Onorari Arbitro Unico	Onorari Collegio Arbitrale (3 arbitri)
	(per parte) + iva	Complessivo + iva	Complessivi + iva	Complessivi + iva
Fino a € 1.000,00	40,00 €	80 €	350,00 €	900,00 €
Da € 1.000,01 a € 5.000,00	40,00 €	110 €	400,00 €	1.000,00 €
Da € 5.000,01 a € 10.000,00	40,00 €	180 €	500,00 €	1.200,00 €
Da € 10.000,01 a € 25.000,00	40,00 €	310 €	650,00 €	1.700,00 €
Da € 25.000,01 a € 50.000,00	40,00 €	530 €	1.000,00 €	2.800,00 €
Da € 50.000,01 a € 100.000,00	40,00 €	970 €	1.600,00 €	3.500,00 €
Da € 100.000,01 a € 250.000,00	80,00 €	1.890 €	2.800,00 €	5.000,00 €
Da € 250.000,01 a € 500.000,00	80,00 €	2.960 €	4.000,00 €	7.500,00 €
Da € 500.000,01 a € 1.000.000,00	80,00 €	4.720 €	7.000,00 €	11.500,00 €
Da € 1.000.000,01 a € 2.500.000,00	80,00 €	6.800 €	9.000,00 €	15.000,00 €
Da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00	80,00 €	8.100 €	12.000,00 €	22.000,00 €
Da € 5.000.000,01 a € 10.000.000,00	80,00 €	10.000 €	18.000,00 €	34.000,00 €
Da € 10.000.000,01 a € 25.000.000,00	80,00 €	12.720 €	25.000,00 €	44.000,00 €
Da € 25.000.000,01 a € 50.000.000,00	80,00 €	20.300 €	30.000,00 €	55.000,00 €
Da € 50.000.000,01 a € 100.000.000,00	80,00 €	28.000 €	45.000,00 €	85.000,00 €



ATP

Associazione
Tutela e Protezione

Oltre € 100.000.000,01	80,00 €	€ 28.000 + 0,05% sull'eccedenza	€ 45.000 + 0,03% sull'eccedenza	€ 85.000 + 0,05% sull'eccedenza
------------------------	---------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

NOTA: Per le domande di valore indeterminato o indeterminabile, gli onorari sono quelli compresi tra il valore di euro 50.001,00 a euro 100.000,00; qualora la domanda verta su questioni di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche di carattere patrimoniale, gli onorari possono essere liquidati fino al massimo previsto per le cause di valore fino a euro 100.00,01 a 250.000